

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca	REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SPEZZANO ALBANESE (CS)**

**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale**

VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077

[www.icspixana.edu.it](http://www.icspixana.edu.it) - e-mail: [csic878003@istruzione.it](mailto:csic878003@istruzione.it) - p.e.c.: [csic878003@pec.istruzione.it](mailto:csic878003@pec.istruzione.it)



Prot. n. 4007/V.2 del 18/12/2020

Ai genitori degli alunni  
dell'I.C. di Spezzano Albanese

### **Oggetto: iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2021-22**

Si porta a conoscenza degli interessati che per l'anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni sono regolamentate dalla Nota Ministeriale 20651 del 12 novembre 2020, pubblicata sul sito dell'istituto comprensivo di Spezzano Albanese [www.icspixana.edu.it](http://www.icspixana.edu.it) nella sezione **circolari genitori**.

**Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del giorno 25 gennaio 2021**

### **SCUOLA INFANZIA**

Le domande per l'iscrizione alla **Scuola dell'Infanzia** dovranno essere presentate **in formato cartaceo** presso la segreteria dell'Istituto utilizzando il modulo scaricabile dal sito di Istituto sezione **GENITORI/ISCRIZIONI 2021/2022**.

**Si ricorda l'obbligatorietà degli adempimenti vaccinali pena la decadenza dell'iscrizione.**

Le misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono riportate in calce alla presente circolare.

**PDF:** Modulo iscrizione Infanzia (allegato)

### **SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Le domande per l'iscrizione alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo Grado dovranno essere presentate esclusivamente **on line** attraverso il sistema "**Iscrizioni on line**", raggiungibile dall'indirizzo web [www.iscrizioni.istruzione.it](http://www.iscrizioni.istruzione.it) o dalla prima pagina cliccando sul logo specifico riportato a destra della Home Page.

- Si ricorda che per accedere al sistema, occorre prima registrarsi. La funzione di registrazione è aperta a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020 al seguente link [www.istruzione.it/iscriziononline/](http://www.istruzione.it/iscriziononline/)
- Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

## PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ON LINE

- Individuare la scuola di interesse (occorre preliminarmente conoscere la denominazione e il codice della scuola, reperibili anche nel portale ministeriale La Scuola in chiaro). I codici meccanografici delle nostre scuole sono i seguenti:

**PRIMARIA CSIC8780015**

**SECONDARIA CSIC878014**

- Conoscere la denominazione e il codice di altre due scuole dello stesso ordine (da indicare nel caso la domanda non venisse accolta dalla prima scuola);
- Essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica;
- Registrarsi sul sito [iscrizioni.istruzione.it](http://iscrizioni.istruzione.it), inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
- Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 (per i genitori senza possibilità di accesso al collegamento internet vi è la possibilità di usufruire del supporto del servizio di segreteria negli orari sopra indicati tramite email e supporto telefonico)
- Inviare la domanda entro le ore 20:00 del 25 gennaio
- **Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso una apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line".**

*Si ricorda che la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.*

- Per le iscrizioni alle scuole d'INFANZIA la procedura rimane quella abituale del modulo cartaceo reperibile NEL SITO D'ISTITUTO NELLA **SEZIONE MODULISTICA GENITORI: ISCRIZIONI 2021/2022.**

## PRECISAZIONI:

- Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età; possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile
- Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile
- Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
- Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto; tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d'iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
- Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, **deve essere sempre condivisa da ENTRAMBI i genitori**. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, **che richiedono il consenso di entrambi i genitori**. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Le iscrizioni di **alunni con disabilità** effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 Febbraio 2006 n.185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
- Le iscrizioni di alunni con **diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 Luglio 2012, sul rilascio delle
- I genitori che intendono avvalersi **dell'istruzione parentale** dovranno presentare comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria/secondaria del territorio di

residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno essere presentate entro il 30 aprile dell'anno di

- Per le iscrizioni alle prime classi delle sezioni ad indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado la Scuola provvederà ad organizzare le previste prove di ammissione alla classe prima in tempi utili, per garantire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente in un'altra scuola, entro il 25 gennaio 2021.
- Si conclude precisando che le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo consentito dall'applicazione della normativa specifica di settore, verranno gestite secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali competenti.

## **ADEMPIMENTI VACCINALI**

**Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sulle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 di seguito riportate**

- A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
- Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, **entro il 10 giugno**, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente.
- **Entro il 20 luglio** i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in

ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

- Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti **comporta la decadenza dall'iscrizione**. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39